

		Sentenza n. 108/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	In nome del Popolo Italiano	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D'Alia Consigliere	
	Guido Tarantelli Primo referendario relatore	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23363 del registro di	
	Segreteria, promosso da:	
	Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-	
	conticert.it	
	attore	
	nei confronti di	
	GENCARELLI Gianluca , nato a Cosenza il 24.06.1979,	
	GNCGLC79H24D086W, titolare dell'omonima ditta individuale,	
	residente a Celico (CS) Localita' Salerni, n. 23	
	convenuto-contumace	
	- esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	- nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta	
	la relazione sul consenso delle parti e udito il S.P.G. dott.	
	Costantino Nassis, il quale concludeva come da verbale di	
	udienza; per il convenuto Gianluca Gencarelli nessuno è	

comparso.

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 31.7.2023, a seguito di citazione dichiarata nulla con ordinanza n. 51/2023 del 4.7.2023 e ordine di rinnovo entro il termine di tre mesi, la Procura Regionale chiamava in giudizio Gencarelli Gianluca, titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Calabria, ammontante complessivamente ad euro 109.280,00, quale somma indebitamente percepita, oltre la rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia.

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che con nota, prot. 512 del 30 gennaio 2019, ARCEA aveva trasmesso una segnalazione di danno erariale derivante dalla percezione di contributi comunitari nel settore agricolo, intervento F.E.A.R.S., da parte di GENCARELLI Gianluca, quale titolare dell'omonima ditta individuale.

In particolare, veniva rappresentato che – a seguito del bando di cui al DDG n. 10100 del 24/07/2008 per la presentazione di domande di aiuto a valere sul PSR 2007/2013 e dell'approvazione della graduatoria definitiva della Misura 112, abbinata alla 121 con DDG n. 7901 del 17/05/2010 – la domanda di aiuto n. 84750153722 presentata dall'azienda

Gencarelli Gianluca risultava collocata in posizione utile al finanziamento; pertanto, con nota n. 47535 del 18/10/2010 veniva concesso un contributo di € 35.000,00 per la misura 112, e con nota 27499 del 25/06/2010 un contributo di € 149,640,00 per la misura 121, per complessivi € 184.640,00.

La citazione richiama la normativa di riferimento, indicando che per la misura è prevista la presentazione di un piano di investimenti ed evidenziando che per entrambi i provvedimenti era stabilita la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovevano essere terminati (il termine concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati era di 12 mesi *“dalla data di restituzione del provvedimento di concessione per i giovani imprenditori già insediati, dalla data di insediamento per i beneficiari che ancora devono realizzarlo.....il mancato rispetto delle scadenze previste potrà comportare la decadenza totale e la revoca del contributo”*).

L'Azienda, pertanto, trasmetteva il provvedimento di concessione del contributo debitamente firmato per accettazione dichiarando di essere consapevole delle condizioni e degli impegni derivanti dalla concessione del contributo.

A fronte di tale domanda veniva autorizzata complessivamente l'erogazione di € 109.280,00 e precisamente:

- € 74.280,00 a seguito di presentazione di domanda di pagamento di anticipazione n. 84750614426 corredata di polizza fideiussoria barcode 94010074345 prevista per la

misura 121;

- € 35.000,00 a seguito di presentazione di domanda di pagamento n. 84750607628, a titolo di premio di insediamento per la misura 112.

La Procura rappresentava che, a fronte del finanziamento ricevuto, l'azienda Gencarelli Gianluca non ha realizzato il progetto approvato (relativo alla domanda di aiuto 84750153722), con conseguente decadenza del contributo complessivamente concesso per entrambe le misure.

In particolare, veniva indicato che in data 17.4.2013 il Dipartimento Agricoltura, Foreste Forestazione della Regione Calabria contestava alla ditta la mancata realizzazione degli interventi previsti nella misura 121, invitando a presentare controdeduzioni, a cui faceva seguito la nota del 21.5.2013 che, alla luce della documentazione prodotta, comunicava alla ditta una proroga per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della domanda del SAL entro il 31.5.2013, specificando che il mancato rispetto della tempistica avrebbe comportato la riattivazione della procedura di revoca del beneficio; inoltre, non avendo il convenuto realizzato gli interventi e presentato la documentazione prevista dal bando a dimostrazione del corretto utilizzo dei fondi ricevuti a seguito della proroga, con pec del 07/02/2018 veniva notificato l'avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso e in assenza di controdeduzioni (o restituzione delle somme) con decreto dirigenziale, n. 4762 del

17/06/2018, Arcea procedeva alla revoca totale del DDG n. 7901 del 17/05/2010, mis. 112 abbinata mis. 121, limitatamente alla ditta Gencarelli Gianluca, disponendo il recupero della somma di € 109.280,00, eventualmente maggiorata degli interessi legali, quale contributo indebitamente percepito.

La Procura depositava l'atto di citazione rinnovato chiedendo il pagamento delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione nei termini indicati, ricorrendo gli elementi propri della responsabilità amministrativa nei confronti dell'indebito percettore.

In particolare, ravvisata la giurisdizione contabile (con riguardo non alla qualità del soggetto percettore, ma alla natura pubblica del danno e degli scopi perseguiti), riteneva sussistere un danno erariale (consistente nell'indebita erogazione di contributi rurali, a carico del Fondo FEARS, per la mancata realizzazione del progetto finanziato, avendo il percettore in violazione del bando di gara utilizzato le somme per finalità diverse da quelle autorizzate, sviandone la destinazione, in difformità con la finalità pubblica perseguita).

Nello specifico, veniva contestato che nonostante la proroga concessa, la ditta non aveva realizzato il progetto di ammodernamento dell'azienda previsto dalla misura 121 e non aveva rendicontato l'anticipazione di euro 74.280,00 ottenuta, con decadenza dalle relative concessioni; in merito richiamava

il punto 2.1.2. e 2.1.3 delle disposizioni procedurali, anche in ordine alla tempistica.

Sulla base di tali norme veniva contestato che la ditta beneficiaria non aveva realizzato il progetto, né presentato documentazione o rendicontato l'anticipazione ricevuta.

Alla condotta veniva intestata una natura dolosa, quale volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici di derivazione comunitaria, tra cui la realizzazione, nel rispetto della tempistica, del progetto finanziato e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, tenuto conto che la ditta conosceva gli obblighi del bando avendo trasmesso il provvedimento di concessione debitamente firmato per accettazione; sottoscrizione che determinerebbe la consapevolezza delle prescrizioni.

Solo in via subordinata la Procura contestava quantomeno la sussistenza della colpa grave (quale macroscopica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri doveri); inoltre, in assenza di deduzioni difensive, la Procura ha ritenuto che *“Il compendio probatorio in atti, corroborato dalla mancata contestazione ex art. 95, comma 1, c.g.c., legittima la presente pretesa risarcitoria”*, come quantificata in citazione.

2. Il decreto presidenziale n. 314 del 31.7.2023 con cui veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 17.1.2024 veniva notificato al convenuto, unitamente all'atto di citazione rinnovato, all'atto di citazione originario, al primo decreto di

fissazione udienza e all'ordinanza n. 51/2023, in data 25.8.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata n. 66843700052-9.

3. Il convenuto non si costituiva in giudizio.

4. All'**udienza del 17 gennaio 2024**, rilevata la regolarità della notifica e sentito il Pubblico Ministero che non si opponeva, veniva dichiarata a verbale la contumacia del convenuto Gianluca Gencarelli.

Il Pubblico Ministero concludeva insistendo nell'accoglimento delle richieste rassegnate nell'atto di citazione e chiedeva la condanna del convenuto.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Nel **merito** la domanda è fondata e deve essere accolta.

Infatti, si osserva che gli elementi indicati dalla Procura – nell'atto di citazione rinnovato ed integrato – indicano una responsabilità del convenuto in ordine all'addebito contestato per il relativo danno erariale prodotto.

In particolare, la documentazione in atti offre evidenza della circostanza che a fronte degli adempimenti assunti dal convenuto con la sottoscrizione della domanda di contributo (doc. 4), già in data 8.4.2013 (prot. n. 0118169) la Regione Calabria procedeva all'avvio del procedimento di revoca del contributo di "*decadenza totale della domanda di aiuto n. 84750153722*" motivato dal "*mancato rispetto della tempistica di*

realizzazione degli investimenti previsti nella misura 121 per come riportato nella notifica prot. n°47535 del 18/10/2010 sottoscritta per accettazione ed acquisita in data 05/11/2011 prot. 402. Scadenza polizza assicurativa utilizzata per ottenere l'anticipazione (05/01/13)" (doc. 3, pag. 37).

Ad esso facevano seguito le deduzioni della ditta, come risulta dalla nota della Regione Calabria, prot. n. 0155179 del 08/05/2013, con la quale veniva indicato che *"si ritiene che le stesse siano sufficienti al fine della sospensione dell'iter del procedimento di revoca"*, specificando che in subordine alla presentazione, entro 20 giorni dalla ricezione, del rinnovo della polizza fideiussoria, veniva concessa *"una proroga per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della domanda di SAL finale sino al 31/05/2013"* e che *"il mancato rispetto della tempistica sopra indicata comporterà la riattivazione automatica e definitiva della procedura di revoca del beneficio"* (doc. 3, pag. 33).

Risulta poi dalla documentazione in atti (doc. 3, pag. 11) la successiva nota della Regione del 15/01/2015 (prot. n. 0011885) dove veniva indicato che – in riferimento alla documentazione integrativa presentata a seguito dell'avvio del procedimento di revoca del beneficio – *"la stessa potrà essere ritenuta sufficiente al fine della sospensione dell'iter del procedimento di revoca, solo previa acquisizione della estensione della polizza fideiussoria così per come previsto da ARCEA e*

rendicontando una somma sufficiente al recupero dell'anticipazione entro il termine ultimo di 30 gg dal ricevimento della presente", specificando che in caso di accoglimento della domanda di pagamento a saldo sarebbero state comunque applicate le penalità previste e che *"il mancato rispetto della tempistica sopra indicata comporterà la riattivazione automatica e definitiva della procedura di revoca del beneficio"*.

Inoltre, a fronte del persistente inadempimento, veniva comunicato nuovamente l'avvio del procedimento di revoca (doc. 3, pagg. 39-40) con nota del 6.2.2018, motivato dalla *"mancata realizzazione del progetto approvato con mancata rendicontazione dell'anticipazione di € 74.280,00 percepita per la mis. 121, e decadenza degli impegni della mis. 112 per € 35.000,00"*.

Infine, con decreto dirigenziale n. 4762 del 17/05/2018 veniva disposta la revoca totale del contributo ed il relativo recupero (doc. 1, pagg. 9 ss.).

In particolare, veniva specificato che *"l'azienda Gencarelli Gianluca non ha realizzato il progetto approvato di cui alla domanda di aiuto 84750153722 con conseguente decadenza del contributo complessivamente concesso"*, evidenziando che a fronte dell'avvio del procedimento di revoca (con nota n. 41119 del 06/02/2018) l'azienda non aveva depositato controdeduzioni.

La semplice cronologia dell'iter amministrativo seguito evidenzia

gli inadempimenti in cui è incorso il convenuto, il quale, a fronte degli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda per ottenere i contributi, ha disatteso i propri impegni.

In particolare, risulta dagli atti che in ragione del mancato rispetto della tempistica di realizzazione degli investimenti veniva dapprima sospeso il procedimento di revoca concedendo una proroga dei termini per ultimazione dei lavori e la presentazione della domanda di SAL finale sino al 31/05/2013, e poi, rispetto alla documentazione depositata, veniva richiesta l'acquisizione della estensione della polizza fideiussoria *“rendicontando una somma sufficiente al recupero dell'anticipazione entro il termine ultimo di 30 gg dal ricevimento della presente”*.

Persistendo l'inadempimento nel 2018 veniva dato avvio al procedimento di revoca per la mancata realizzazione del progetto approvato con mancata rendicontazione dell'anticipazione di € 74.280,00 percepita per la mis. 121, e decadenza degli impegni della mis. 112 per € 35.000,00, sfociato poi nel definitivo decreto di revoca.

Dunque, la mancata rendicontazione dell'anticipazione – anche a seguito della proroga concessa – è indice presuntivo univoco della mancata realizzazione del progetto approvato (ed oggetto di contributo) determinando come effetto anche la decadenza dalla misura 112 collegata.

Ai fini del presente giudizio contabile i documenti in atti

indicano – in assenza di diversi elementi che sarebbe stato onere del convenuto rimasto contumace confutare – la presenza di un danno erariale che deve essere risarcito.

Sul punto è opportuno chiarire che l'esistenza di un danno e la responsabilità del convenuto si fondano sull'evidenza documentale versata in atti a sostegno della tesi accusatoria e non sulla *“mancata contestazione ex art. 95, comma 1, c.g.c.”* indicata dall'attore come idonea a legittimare la pretesa risarcitoria: infatti, il citato art. 95, comma 1, c.g.c. espressamente prevede che il giudice può porre a fondamento *“i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”*; dunque, presupposto imprescindibile per l'applicazione di tale principio è la costituzione in giudizio del convenuto che, nel caso in esame, non è avvenuta.

Né, a maggior ragione il principio di non contestazione potrebbe essere valevole al di fuori del giudizio, qual è la fase pre-processuale costituita dall'invito a dedurre e deduzioni a cui sembra riferirsi la Procura nella propria citazione (*“nonostante la regolarità della notificazione dell'invito a dedurre, l'odierno convenuto non ha depositato deduzioni difensive né ha inteso fornire eventuali elementi a sua difesa. Il compendio probatorio in atti, corroborato dalla mancata contestazione ex art. 95, comma 1, c.g.c., legittima la presente pretesa risarcitoria”*, pagg. 9-10) che, appunto, introduce il giudizio.

Risultando provato l'inadempimento e la relativa condotta del

convenuto che in violazione delle regole prescritte non ha rendicontato nel termine previsto (anche a seguito di proroga), deve ravvisarsi il prospettato dolo considerato che si è assistita ad una volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto e rispetto alla quale non risultano in atti elementi giustificativi idonei a ravvisare un diverso elemento psicologico dell'agente.

Pertanto, la domanda deve essere accolta integralmente.

6. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23363 del Registro di Segreteria:

- condanna Gencarelli Gianluca, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al risarcimento del danno di euro 109.280,00 in favore della Regione Calabria, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Depositata in segreteria il 27/06/2024
Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FOGLIO	IMPORTO
3	€ 48,00
3	€ 48,00
1	€ 16,00
1	€ 16,00
	€ 28,42
	€ 27,05
4	€ 64,00
4	€ 64,00
	€ 15,71
	€ 327,18